

(N. 819)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 novembre 1954 (V. Stampato N. 1155)*

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(DE PIETRO)

col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 NOVEMBRE 1954

Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari
detenuti in stabilimenti militari di pena.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I compensi giornalieri per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena, di cui all'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, modificato dall'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1947, n. 1194, sono stabiliti nelle seguenti misure:

operaio apprendista	L.	80
operaio di 3 ^a classe	»	150
operaio di 2 ^a classe	»	190
operaio di 1 ^a classe	»	220
1 ^o lavoratore	»	250

Art. 2.

Il maggiore onere annuo di lire 6.345.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI